



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 10

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 9276

OGGETTO: Addizionale Comunale all'IRPEF. Approvazione aliquote anno 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **sei** del mese di **marzo** alle ore **21.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

| | | | | |
|----|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | SANTACHIARA | ALESSANDRO | Sindaco | Presente |
| 2 | VALLA | CERICO | Consigliere | Presente |
| 3 | LUPPI | ELENA | Consigliere | Ass. giust. |
| 4 | PANINI | ROBERTO | Consigliere | Presente |
| 5 | PEDRAZZOLI | ALESSIA | Consigliere | Presente |
| 6 | DE PARI | MATTEO | Consigliere | Ass. giust. |
| 7 | PLATANI | ELENA | Consigliere | Ass. giust. |
| 8 | RUSSO | STEFANO | Consigliere | Presente |
| 9 | BONACINI | SIMONA | Consigliere | Presente |
| 10 | SAVAZZA | MAURO | Consigliere | Presente |
| 11 | CARAMASCHI | OLIVIA ISIDE | Consigliere | Presente |
| 12 | ORLANDINI | MAURO | Consigliere | Presente |
| 13 | MARANI | GRAZIELLA | Consigliere | Presente |

Presenti n. **10** Assenti n. **3**

| | | | | |
|---|------------|----------|-------------------------|----------|
| 1 | SOLA | STEFANIA | Vicesindaco - Assessore | Presente |
| 2 | PEDRAZZOLI | ILJC | Assessore | Presente |
| 3 | CARETTA | CLAUDIO | Assessore | Presente |
| 4 | PARMIGIANI | SILVIA | Assessore | Presente |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri RUSSO STEFANO, SAVAZZA MAURO, PEDRAZZOLI ALESSIA.

COPIA

Il Sindaco – Presidente:

Passiamo alla trattazione dell'argomento iscritto al punto nr. 6 dell'Ordine del Giorno ad oggetto "Addizionale Comunale all'IRPEF. Approvazione aliquote anno 2023".

Prego Vicesindaco per la trattazione.

Stefania Sola – Vicesindaco - Assessore al Bilancio

Anche le aliquote IRPEF non sono cambiate rispetto all'anno precedente.

| SCAGLIONE DI REDDITO | ALiquOTA |
|------------------------------|----------|
| da € 0,00 a € 15.000,00 | 0,40% |
| da € 15.001,00 a € 28.000,00 | 0,65% |
| da € 28.001,00 a € 50.000,00 | 0,75% |
| OLTRE € 50.001,00 | 0,80% |

La soglia di esenzione è rimasta fino a € 12.000,00

Come già detto all'inizio della trattazione le aliquote IRPEF sono rimaste invariate rispetto all'anno 2022 così come quelle dell'IMU.

Il Sindaco – Presidente:

Grazie Vicesindaco per la trattazione di questo punto.

Prego per interventi o richieste di chiarimento.

Se non ci sono interventi procediamo alla votazione per il punto nr. 6 iscritto all'Ordine del Giorno ad oggetto "Addizionale Comunale all'IRPEF. Approvazione aliquote anno 2023".

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997 n. 446, (Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni);

RICHIAMATO l'art. 1, commi dal 142 al 144 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) che apportano modifiche alla disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dal D.Lgs. 360/1998 sopra richiamato ed in particolare il comma 142, il quale dispone che "i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002...";

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività,
- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RILEVATO CHE l'art. 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022) recante alcune disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF- riformulando l'art. 11, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi-TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che l'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:

- a) fino a 15.000 euro;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- d) oltre 50.000 euro.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2022 con la quale sono state deliberate le aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022 su quattro scaglioni di reddito come segue:

| Scaglioni di reddito (da) | Scaglioni di reddito (a) | Aliquota |
|---------------------------|--------------------------|----------|
| 0 | 15.000 | 0,40% |
| 15.001 | 28.000 | 0,65% |
| 28.001 | 50.000 | 0,75% |
| 50.001 | | 0,80% |

DATO ATTO che dall'applicazione delle aliquote vigenti fino al 31/12/2022 dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione per reddito imponibile annuo fino a 12.000,00 euro, si ottiene un gettito pari ad euro 470.000,00, previsione calcolata sull'imponibile 2020 (ultimo disponibile), necessaria a garantire gli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 40, comma 7 del D.L. 159/2007, convertito in Legge n. 222 del 29/11/2007 (G.U. n. 279 del 30/11/2007), che definisce nuovamente le modalità di calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF disponendo, in particolare, che l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione da applicare sono assunte "nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICORDATO che la Legge di bilancio n. 197 del 29/12/2022 dispone al comma 775, la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023-2025 al 30 aprile 2023;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, la delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef deve essere pubblicata sul portale del federalismo fiscale, nei modi previsti dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 175/2014, entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce.

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'articolo 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Unione Comuni Pianura Reggiana come individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti pervenuto con prot. n. 1634 del 25/02/2023 ad oggetto: "Parere dell'organo di revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2023-2025 e documenti allegati";

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 10 (dieci) Componenti presenti e votanti;

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2023 per i motivi indicati in premessa l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF nella misura già vigente per l'esercizio finanziario 2022 di cui all'art. 1 del Regolamento, come sotto riportato:

| Scaglioni di reddito (da) | Scaglioni di reddito (a) | Aliquota |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 0 | 15.000 | 0,40% |
| 15.001 | 28.000 | 0,65% |
| 28.001 | 50.000 | 0,75% |
| 50.001 | | 0,80% |

DI CONFERMARE la soglia di esenzione di cui all'art. 1, comma 2, per i contribuenti con reddito imponibile annuo ai fini dell'Addizionale comunale Irpef non superiore a 12.000,00 euro;

DI DARE ATTO che il testo integrale del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) viene allegato al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 8, comma 2 e 3 del D.Lgs. 175/2014.

DI PROVVEDERE agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento nel sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 10 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 10 DEL 06/03/2023

OGGETTO: Addizionale Comunale all'IRPEF. Approvazione aliquote anno 2023.

P A R E R I
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 06/03/2023, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 10 del 06/03/2023 - viene oggi 18-05-2023 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno 28-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA